



Comune di Castiglione a Casauria (PE)

REGOLAMENTO
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

<i>ART. 1 - PRINCIPI GENERALI</i>	<i>pag. 3;</i>
<i>ART. 2 – DEFINIZIONI</i>	<i>pag. 3;</i>
<i>ART. 3 – COMPETENZE</i>	<i>pag. 3;</i>
<i>ART. 4 – COMPITI</i>	<i>pag. 3;</i>
<i>ART. 5 – ONOMASTICA STRADALE</i>	<i>pag. 3;</i>
<i>ART. 6 – DIRITTO DI INIZIATIVA</i>	<i>pag. 3;</i>
<i>ART. 7 – TARGHE VIARIE</i>	<i>pag. 4;</i>
<i>ART. 8 – COMUNICAZIONI</i>	<i>pag. 4;</i>
<i>ART. 9 – NUMERAZIONE CIVICA</i>	<i>pag. 4;</i>
<i>ART. 10 – RICHIESTE</i>	<i>pag. 5;</i>
<i>ART. 11 – ATTRIBUZIONI</i>	<i>pag. 5;</i>
<i>ART. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE</i>	<i>pag. 5;</i>
<i>ART. 13 – SANZIONI</i>	<i>pag. 5;</i>
<i>ART. 14 – NUMERAZIONE INTERNA</i>	<i>pag. 6;</i>
<i>ART. 15 – NORMA DI RINVIO</i>	<i>pag. 6;</i>

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, nell'ambito del Servizio Tecnico Comunale il settore della toponomastica comunale, con l'intento di pervenire ad una relazione e sistematica gestione della denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per TOPONOMASTICA si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L'ONOMASTICA è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Per AERA DI CIRCOLAZIONE si intende ogni spazio (via , viale, piazza, vicolo, ecc.) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.

La NUMERAZIONE CIVICA è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche, ecc..).

L'INDIRIZZO è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, numero civico interno, scala, piano.

ART. 3 – COMPETENZE

I provvedimenti concernenti le denominazioni di aree di circolazione, di luoghi in genere e ulteriori interpretazione, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento,. I Provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dall'Ufficio Tecnico.

ART. 4 – COMPITI

L'Ufficio Tecnico tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio cittadino con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione, nonché la relativa numerazione civica.

Gli atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni di piano regolatore generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni, nonché nuove aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Tecnico per l'attivazione delle conseguenti procedure.

ART. 5 – ONOMASTICA STRADALE

Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria distinta denominazione.

Per l'attribuzione di nuovi toponimi devono essere rispettati, oltre che la toponomastica preesistente i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale per l'intitolazione di aree di circolazione; eventuali eccezioni dovranno essere opportunamente motivate nel provvedimento di denominazione.

ART. 6 – DIRITTO DI INIZIATIVA

Le proposte di intitolazione – oltre che dall'Ufficio tecnico – possono essere avanzate da consiglieri comunali, organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, purchè esse siano debitamente motivate e corredate da biografie o informazioni storico – culturali.

Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1188/27.

La deliberazione, una volta approvata, deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia o (nel caso di persone decedute da almeno dieci anni), la concessione della citata deroga.

ART. 7 – TARGHE VIARIE

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune per ciascuna strada almeno ai due estremi e, possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e - per ciascuna piazza - in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate sulla facciata dei fabbricati o, qualora non sia possibile, su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura.

I proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe, potranno opporsi, solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico), sulla cui fondatezza e rilevanza deciderà il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

L'Ufficio Tecnico Comunale comunica ai Servizi Comunali interessati, alle Pubbliche Amministrazioni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione o la modifica della stessa.

ART. 9 – NUMERAZIONE CIVICA

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendovi seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto o da altri numeri.

Il numero civico, all'interno dell'area viene assegnato ad ogni accesso esterno.

Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n. 223, art. 42, comma 1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, n. 223, art. 42, comma 1).

Il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero.

In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressioni di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio tecnico Comunale, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi.

Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, i proprietari dovranno richiedere all'Ufficio tecnico Comunale, con apposita domanda, l'attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto.

ART. 10 – RICHIESTE

Ai sensi del D.P.R. 223/89 la richiesta dei numeri civici esterni è un requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità dell'immobile.

Il proprietario, il costruttore, il titolare del permesso di costruire o l'amministratore chiedono all'Ufficio preposto l'assegnazione dei numeri civici esterni secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, prima che il fabbricato venga occupato e registrato al catasto.

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio tecnico Comunale (all. 1). Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di planimetria con indicazione grafica degli accessi da numerare e la loro destinazione d'uso.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI

I criteri per l'attribuzione dei numeri civici sono i seguenti:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare, nel rispetto dell'attuale progressione numerica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari alla sinistra;
- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazze, cortili, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia dalla sinistra per chi entra dall'accesso principale;
- in casi particolari gli accessi esterni sulla strada potranno prevedere l'aggiunta di un numero barrato o lettera;
- i numeri civici vengono apposti in alto a destra a ciascun ingresso ad un'altezza di almeno mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari, derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni, e simili;
- la numerazione delle case sparse (nelle contrade o altri casi) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione dell'immobile.

Il Responsabile del servizio, con proprio provvedimento, assegna il numero civico dandone comunicazione all'interessato.

Nel caso che un fabbricato sia ubicato in posizione tale da poter prevedere eventuali nuove costruzioni, devono essere riservati in numeri civici presumibilmente necessari per i futuri accessi.

La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

- mattonella in ceramica smaltata di forma rettangolare di cm. 10 x 14 di h., avente fondo color crema, con bordatura, numeri e lettere di colore marrone scuro;
- il nome della via indicato in basso e lo stemma del Comune in alto a sinistra.

Le targhe viarie devono avere le seguenti caratteristiche:

- mattonella in ceramica smaltata di forma rettangolare di cm. 50 x 30 di h. (per le vie principali) e cm. 30 x 20 di h. (per i vicoli del centro storico), avente fondo color crema, con bordatura, numeri e lettere di colore marrone scuro.
- il nome della via indicato in basso e lo stemma del Comune in alto a sinistra.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Gli oneri per la fornitura e l'apposizione delle targhe saranno a carico del Comune.

L'Ente potrà avvalersi di sponsorizzazioni (da parte di organi istituzionali, fondazioni, associazioni, ecc.) per la fornitura delle targhe secondo il vigente regolamento comunale.

ART. 13 – SANZIONI

A chiunque danneggi o renda non visibile dalla strada le targhe, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con la procedura di cui alla Legge n. 689/81.

Alla stessa sanzione viene assoggettato colui che appone una piastrella con caratteristiche diverse da quelle previste dal precedente art. 11 o ne omette l'apposizione.

ART. 14 – NUMERAZIONE INTERNA

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperte su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri ordinati dal piano più basso a salire.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli dalla sinistra di chi entra dall'accesso principale.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Sono abrogati precedenti Regolamenti o parti di atti comunali in contrasto con il presente.